



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 29 OTTOBRE 2004

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2004 - N. 26	(1.2.0)	
Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, quarto comma, della Costituzione		2
LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2004 - N. 27	(5.3.0)	
Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale.		3
LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2004 - N. 28	(4.7.3)	
Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città		12
LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2004 - N. 29	(4.6.1)	
Modifica della l.r. 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59"»		14

Anno XXXIV - N. 255 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2004021)

Legge regionale 28 ottobre 2004 - n. 26
Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, quarto comma, della Costituzione

(1.2.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 122, quarto comma, della Costituzione, disciplina le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del Consiglio regionale.

Art. 2
(Principi)

1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione e dallo Statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, che di quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale.

3. Il Consiglio regionale è l'organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.

Art. 3
(Valutazione di insindacabilità)

1. Qualora un consigliere sia chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe della questione il Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, previa istruttoria della Giunta per le elezioni.

3. Qualora il Consiglio regionale, con provvedimento motivato, deliberi favorevolmente in ordine alla sussistenza di una causa di insindacabilità, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale, qualora l'autorità giudiziaria decida di procedere comunque nei confronti del consigliere regionale per il quale sia stata riconosciuta la causa di insindacabilità, propone il relativo conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Qualora l'autorità giudiziaria sollevi conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale, il Presidente della Giunta adotta gli atti volti alla costituzione della Regione Lombardia nel relativo giudizio.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 ottobre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1079 del 19 ottobre 2004)

(BUR2004022)

Legge regionale 28 ottobre 2004 - n. 27
Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale

(5.3.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
FINALITÀ E NORME GENERALI

Art. 1
(Finalità e obiettivi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile e delle norme dello Stato e dell'Unione europea, alla conservazione, all'incremento ed alla gestione razionale del patrimonio forestale e pascolivo, nonché allo sviluppo delle attività economiche che coinvolgono direttamente ed indirettamente le superfici forestali.

2. La Regione riconosce il rilevante apporto del settore agro-silvo-pastorale per la crescita economica e sociale della Lombardia, lo sviluppo del turismo e di altre attività ricreative, la fissazione di gas ad effetto serra, la produzione di beni e di servizi ecocompatibili, la protezione degli ecosistemi, la conservazione della biodiversità, la difesa idrogeologica, la salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali.

3. La Regione promuove, anche attraverso forme associative e consorziali, la gestione attiva delle superfici silvo-pastorali.

4. La Regione, al fine di garantire la conservazione dei sistemi ecologici forestali e l'erogazione di servizi e prodotti alla collettività, promuove ed incentiva la gestione razionale e sostenibile delle risorse forestali attraverso lo sviluppo delle attività selvicolturali. La programmazione e la pianificazione forestale tendono al mantenimento ed all'incremento della biodiversità, delle potenzialità delle superfici forestali ed alla economicità della gestione.

5. Sono obiettivi prioritari della Regione:

- nelle aree montane e collinari: il potenziamento, la manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree agro-silvo-pastorali esistenti;
- nelle aree di pianura e di fondovalle: la tutela e conservazione delle superfici forestali esistenti, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali.

Art. 2
(Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale sono esercitate dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane, dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali e dai comuni, secondo i principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento recepiti dalla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura).

2. Le province esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 8.

3. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 4, coordinandole con le procedure inerenti ai vincoli paesistici.

4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle funzioni conferite, nonché le funzioni amministrative relative a progetti per lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di rilevanza regionale.

Art. 3 (Definizione di bosco)

1. Sono considerati bosco:

- a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri;
- b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
- c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

2. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale ed i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

4. Non sono considerati bosco:

- a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
- b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;
- c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;
- d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.

5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da almeno cinque anni.

6. I piani di indirizzo forestale, di cui all'articolo 8, individuano e delimitano le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se così previsto nella variante del piano stesso. In assenza di piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e

di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità.

8. Agli effetti della presente legge, i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

CAPO II DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

Art. 4 (Tutela e trasformazione del bosco)

1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.

2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.

3. Il provvedimento di autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciato dalla Giunta regionale qualora sia finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale contenute nella programmazione di settore dopo aver valutato le possibili alternative.

4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono gli interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:

- a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'articolo 11, volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti ed al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 21;
- b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.

5. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto, salvo autorizzazione della Giunta regionale, su proposta della provincia competente, esclusivamente per opere di pubblica utilità e dopo aver valutato le possibili alternative.

6. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità ovvero l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione ad interventi:

- a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
- b) di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
- c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;

d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree ad essi necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente deve versare l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, definisce:

- a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;
- b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
- c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;
- d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per le loro caratteristiche di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità;
- e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi.

Art. 5

(Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)

1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo ed occupazione dello strato superficiale dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

2. Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo sono vietati, salvo autorizzazione rilasciata in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 8.

3. Qualora l'intervento non comporti anche la trasformazione del bosco, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati in caso di:

- a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie;
- b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
- c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrato; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kv; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 metri cubi;
- d) interventi, comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.

4. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dalla l.r. 11/1998 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo nei casi non compresi nel comma 3.

5. La Regione definisce:

- a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche ed in coerenza con la restante pianificazione territoriale;
- b) nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.

Art. 6

(Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)

1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali, le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.

2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può istituire rapporti di collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le organizzazioni di volontariato.

3. In applicazione dell'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è istituita la sala operativa unificata permanente di cui all'articolo 7, comma 3, della predetta legge.

4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo svilupparsi degli incendi boschivi il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.

5. I comuni e le province, con l'ausilio delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi e riserve regionali e del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le indicazioni della Giunta regionale, assicurano le attività necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

6. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), la relazione sulla protezione dagli incendi boschivi e sulla difesa fitosanitaria dei boschi lombardi e la presenta al Consiglio regionale.

7. Le attività di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei boschi, nonché la produzione e la commercializzazione dei prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall'alpicoltura, sono esercitate nel rispetto della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali).

8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria viene attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. L'utilizzo della lotta chimica è ordinariamente vietato, salvo autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale per motivi di pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale.

9. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 353/2000, la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni per la difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

CAPO III
INVENTARIO E CARTA FORESTALE REGIONALE,
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 7
(Inventario, carta forestale regionale
e sistema informativo silvo-pastorale)

1. La Regione effettua, attraverso l'inventario forestale regionale, l'analisi e il monitoraggio dello stato, della consistenza e delle funzioni del patrimonio forestale lombardo e redige, in base ai dati rilevati, la carta forestale regionale. L'aggiornamento dell'inventario forestale regionale e della carta forestale regionale avviene con periodicità decennale.

2. La Regione realizza il sistema informativo forestale, coordinato con il sistema informativo territoriale, che comprende gli strumenti conoscitivi di cui al comma 1, il catasto delle aree percorse dal fuoco, il catasto dei piani forestali ed il catasto degli alpeggi; in esso confluiscono i dati e le informazioni di interesse regionale a fini programmatori delle risorse forestali, silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-forestali.

Art. 8
(Programmazione e pianificazione forestale)

1. Nell'ambito dei rispettivi piani agricoli triennali, di cui all'articolo 6 della l.r. 11/1998, la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:

- a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
- b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale ed indicare gli indirizzi di intervento ed i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.

2. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.

3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, ed all'articolo 12, comma 4.

4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni.

5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva.

6. I piani di assestamento forestale e le relative varianti sono approvati dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e dalle province nel territorio di rispettiva competenza, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale regionale, approvati dalla Giunta regionale.

7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentite le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi regionali e riserve regionali, criteri e procedure per

la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale.

Art. 9
(Raccordi con la pianificazione territoriale)

1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce.

3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.

4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi, di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983.

CAPO IV
LA GESTIONE DELLE RISORSE SILVO-PASTORALI

Art. 10
(Ricerca, formazione ed assistenza tecnica)

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.

2. Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di materiale divulgativo nel settore agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera bosco-legno e dell'alpicoltura.

3. Per le attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione, la Regione si avvale, oltre che dei propri enti strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni ed aziende, sia pubblici che privati, con competenze nel settore agro-silvo-pastorale.

4. La Regione, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali promuovono ed incentivano l'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori dei boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate.

5. La Regione, allo scopo di promuovere migliori condizioni di sviluppo per la ricerca, la formazione, l'assistenza tecnica, nonché per la redazione degli inventari e della carta forestale di cui all'articolo 7, si avvale dell'ERSAF, del Corpo forestale regionale istituito dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) e dell'Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicata alle aree alpine (IREALP). La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonché con il Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato).

Art. 11
(Attività selvicolturali, norme forestali regionali
e certificazione ecocompatibile)

1. Sono definite attività selvicolturali tutti gli interventi, di-

versi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non sono definite attività selvicolturali gli interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in cemento armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.

2. Le attività selvicolturali, finalizzate alla salvaguardia ed all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali, sono un fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico.

3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui al comma 12.

4. Con regolamento regionale sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali.

5. Le norme forestali regionali disciplinano in particolare:

- a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse pubblico, al divieto generale alla conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo;
- b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco;
- c) i criteri e le modalità per effettuare i tagli a raso previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale;
- d) i criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
- e) il divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità;
- f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attività di cui al comma 7;
- g) le modalità ed i limiti per la redazione dei piani di indirizzo forestale ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

6. I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale. Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale, prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento forestale.

7. L'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività all'ente competente per territorio, fatte salve le disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria, nonché le riserve naturali ed i parchi naturali individuati all'interno dei parchi regionali. Alla denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazioni di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale, il taglio colturale dei boschi all'interno delle aree protette è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta.

8. La Giunta regionale mette a disposizione degli enti com-

petenti e dei soggetti interessati procedure informatizzate per la presentazione della denuncia di inizio attività, di cui al comma 7.

9. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità al presente articolo, al regolamento recante le norme forestali regionali e alla pianificazione forestale, sono considerati interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 42/2004.

10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), viene accordata priorità agli interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d'uso del suolo, di cui agli articoli 4 e 5, ed alle procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente.

12. La Giunta regionale, al fine di promuovere la gestione forestale sostenibile, ne determina i criteri ed i sistemi di valutazione, incentivando l'introduzione di sistemi di certificazione ecocompatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura.

Art. 12 (Alpicoltura)

1. Il Consiglio regionale al fine di salvaguardare, valorizzare e sviluppare la pratica dell'alpicoltura, integrandola con il settore forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul catasto di cui all'articolo 7, comma 2.

2. La Regione, per riconoscere i benefici ambientali e sociali derivanti dall'alpicoltura e per compensare i disagi ad essa indotti dalla carenza di viabilità di accesso ai pascoli, trasferisce risorse finanziarie alle comunità montane per l'erogazione di indennità compensative, da determinare in funzione del numero di capi monticati, della superficie utilizzata e delle difficoltà di accesso agli alpeggi.

3. La Regione promuove e incentiva il ricambio generazionale al fine di assicurare nel tempo il mantenimento dell'alpicoltura.

4. I piani di indirizzo forestale, di cui all'articolo 8, definiscono aree e modalità per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 4. In assenza di piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, l'autorizzazione è concessa dall'ente competente in materia forestale.

Art. 13 (Sistemazioni idraulico forestali)

1. Sono definite sistemazioni idraulico forestali le attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi.

2. Le attività selvicolturali, di cui all'articolo 11, sono considerate opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali.

3. Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori necessari:

- a) per fronteggiare situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da possibili eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale;
- b) per ripristinare sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale;

c) per interventi in aree montane finalizzati al recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie.

4. Per l'esecuzione delle opere e dei lavori di pronto intervento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche).

5. La Giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa del suolo, trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunità montane per la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, sulla base dei seguenti indirizzi prioritari:

- a) manutenzione conservativa delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti, taglio e recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;
- b) attuazione diretta degli interventi da parte dei proprietari in forma associata o consorziata, dei consorzi forestali o delle aziende agricole ubicate nei territori interessati dagli interventi;
- c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

6. Le province e le comunità montane impiegano preferibilmente, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le imprese agricole così come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

7. Qualora siano in corso gravi processi di degrado o qualora vi siano motivi di pubblica incolumità, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi di manutenzione e ripristino delle superfici forestali.

Art. 14

(Materiale forestale di base e di moltiplicazione. Tutela degli alberi di pregio)

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversità; a tal fine, sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone di provenienza certificata.

2. La Regione, tramite l'ERSAF, provvede all'individuazione, selezione, costituzione e caratterizzazione genetica, fenotipica ed ecologica di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nei registri regionali dei materiali di base.

3. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico conservato.

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell'ERSAF, approva criteri e modalità per la raccolta e la certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e del materiale forestale di moltiplicazione, da destinarsi ad attività selvicolturali, ad interventi di rinaturalizzazione, ingegneria naturalistica e ripristino ambientale, ad impianti di arboricoltura da legno, nonché ad interventi di riqualificazione paesaggistica dello spazio rurale.

5. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico ed ambientale della Lombardia, la Giunta regionale promuove l'individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale, in conformità alla normativa regionale vigente.

Art. 15 (Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali)

1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione, denominato patrimonio forestale regionale, è costituito:

- a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione a norma dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
- b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;
- c) dai terreni montani che pervengano alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;
- d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di attuazione di piani regionali;
- e) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo pervengano in proprietà alla Regione.

2. Il patrimonio forestale regionale è una risorsa messa a disposizione della collettività lombarda e delle generazioni future, a questo scopo è utilizzato per le seguenti finalità:

- a) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;
- b) costituzione di riserve e parchi aperti al pubblico;
- c) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio;
- d) ricerca e sperimentazione;
- e) incremento delle produzioni forestali rinnovabili;
- f) coinvolgimento delle realtà socio-economiche e delle aziende agricole e forestali locali;
- g) razionalizzazione della gestione delle risorse forestali attraverso la promozione dell'istituzione di aziende modello, anche miste, a proprietà pubblica e privata;
- h) integrazione di reddito alle popolazioni locali.

3. All'interno del patrimonio forestale regionale non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4. L'ERSAF gestisce il patrimonio forestale regionale e, previo nulla osta della Giunta regionale:

- a) realizza acquisizioni volte ad ampliare il patrimonio forestale regionale nei casi previsti dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 1102/1971 e, nel caso di terreni ad esso interclusi, di aree occorrenti per strade di accesso o spazi di deposito e in ogni altro caso, qualora l'incorporamento dei terreni sia necessario per una migliore e razionale gestione del patrimonio forestale regionale;
- b) costituisce servitù attive e passive.

5. I beni immobili facenti parte del patrimonio forestale regionale, gestibili a livello locale in modo più efficace ed efficiente, possono essere affidati alla gestione pianificata di realtà socio economiche locali ed in particolare a consorzi forestali, aziende agricole o imprese forestali, associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici.

6. Gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, sia direttamente che tramite il conferimento degli stessi ad un consorzio forestale di cui fanno parte, nonché tramite l'ERSAF.

7. Qualora dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali di proprietà pubblica possano derivare danni

irreparabili agli stessi, ovvero fenomeni di degrado, la Giunta regionale sollecita l'ente locale proprietario o il consorzio forestale cui lo stesso ente partecipa ad attuare direttamente i necessari interventi, ovvero ad affidarne la gestione all'ERSAF.

8. Le attività selvicolturali previste dai piani di assestamento forestale, riguardanti superfici forestali di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali, possono essere effettuate dall'ERSAF, dai comuni o dagli enti di cui all'articolo 2, comma 3, con le seguenti modalità:

- amministrazione diretta, fino ad un massimo di 100 metri cubi nel caso dei tagli di utilizzazione;
- concessione diretta a impresa iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 19, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale;
- vendita diretta o appalto ad una impresa iscritta nell'albo regionale di cui all'articolo 19.

9. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento dispone in ordine ai lavori in economia da realizzarsi nel settore forestale.

Art. 16 (Progetto grandi foreste)

1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la realizzazione di nuove grandi foreste e di nuovi sistemi forestali, da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale.

2. Le grandi foreste, di cui al comma 1, sono fruibili gratuitamente dalla collettività, sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone ed in esse è escluso l'esercizio dell'attività venatoria.

3. La Regione con le province e le comunità montane, nonché con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli promuove la realizzazione, entro cinque anni dall'approvazione della presente legge, di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali multifunzionali, in coerenza con le finalità dell'articolo 1, comma 5, con la pianificazione territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli internazionali.

4. La Regione promuove e finanzia altresì progetti di forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati. Gli interventi di forestazione urbana hanno lo scopo di rinaturazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica ed acustica.

CAPO V PROMOZIONE DELL'ECONOMIA FORESTALE. ASSOCIAZIONISMO, FILIERA BOSCO-LEGNO ED INFRASTRUTTURE TERRITORIALI

Art. 17 (Associazione e consorzi forestali)

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione ed incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati a consorzi forestali e ad altre forme di associazione.

2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni ed altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 10, le attività selvicolturali di cui all'articolo 11, nonché le attività di apicoltura di cui all'articolo 12. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti.

3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti, secondo il piano dei lavori

approvato dal consorzio nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale.

5. Qualora in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio sia maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali.

6. La Regione trasferisce alle province, in quanto competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998, fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria.

7. La Giunta regionale definisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento e sui criteri e le modalità di finanziamento.

Art. 18 (Usi civici)

1. La Regione, attraverso l'ERSAF, promuove il riordino degli usi civici per i comuni della Lombardia entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono trasferite alle province, dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative previste dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici) e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici). I procedimenti amministrativi già iniziati all'atto del trasferimento, ma non ancora conclusi, restano di competenza della Regione.

Art. 19 (Albo delle imprese boschive)

1. La Regione istituisce l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'articolo 11 e degli interventi di manutenzione delle superfici pascolive di cui all'articolo 12. Le imprese boschive iscritte all'albo possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché i criteri, i tempi e le modalità per l'iscrizione nello stesso.

Art. 20 (Professionalità degli operatori forestali)

1. La Regione promuove, sentite le province, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e riserve regionali e le parti sociali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell'ERSAF e dell'IREALP.

2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le imprese boschive che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Art. 21 (Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)

1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.

3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.

4. È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio.

5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali.

6. L'esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale.

7. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta ad autorizzazione dei comuni interessati da comunicare alla comunità montana o alla provincia competente per territorio, al Corpo forestale regionale e dello Stato e all'ente gestore del parco o riserva regionale.

8. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Qualora il proprietario non risulti rintracciabile o qualora il trasgressore non ottemperi, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione le comunità montane competenti per territorio.

Art. 22

(Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia)

1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture ed infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza degli operatori delle imprese di utilizzazione boschiva e di prima trasformazione del legno, quale contributo allo sviluppo della filiera bosco-legno e di corrette metodologie di lavoro nella foresta.

2. La Regione, allo scopo di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno, incentiva, anche in collaborazione con le province e le comunità montane, la realizzazione di impianti energetici alimentati a biomassa legnosa, dando priorità a quelli realizzati dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, dai consorzi forestali e dai proprietari di superfici boscate.

CAPO VI

VIGILANZA, SANZIONI E NORME FINALI

Art. 23

(Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione della presente legge sono esercitate dal Corpo forestale regionale, dal Corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980 n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.

2. Chiunque realizzi trasformazioni del bosco e trasformazioni d'uso del suolo, di cui agli articoli 4 e 5, senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa, compresa la mancata realizzazione dei prescritti interventi compensativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per ogni 10 metri quadrati o frazio-

ne di superficie trasformata. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Qualora l'opera realizzata non sia comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Qualora il trasgressore non ottemperi, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

3. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 3, in assenza della denuncia di inizio attività, di cui all'articolo 11, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 euro.

4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 3, in difformità dalle norme forestali regionali, di cui all'articolo 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 250,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.

5. Chiunque distrugga o danneggi il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fissa, per ogni pianta, pari al valore riportato nella tabella di cui all'allegato A.

6. Chiunque distrugga o danneggi singoli soggetti arborei di cui all'articolo 14, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria fissa pari al triplo del valore riportato nella tabella di cui all'allegato A.

7. Chiunque distrugga o danneggi le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugga o danneggi la rinnovazione forestale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie.

8. Chiunque transiti senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata.

9. Chiunque installi gru a cavo o fili a sbalzo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 7, ovvero, a partire dall'1 gennaio 2006, ometta di rimuoverla ad autorizzazione scaduta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

10. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 sono destinati ad opere di miglioramento del verde pubblico; tali azioni sono concertate tra l'ente competente che introita la sanzione ed i comuni dove sono situati i soggetti arborei danneggiati.

11. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 9 sono irrogate, nei territori di rispettiva competenza, dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) ed introitate dagli enti medesimi.

12. Gli enti di cui al comma 11, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore, anche nell'ipotesi di cui al comma 6, il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore, fatto salvo quanto contenuto nel comma 10.

13. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

Art. 24
(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono o restano abrogati:

- a) la legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33 (Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali);
- b) la legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale);
- c) l'articolo 21 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale);
- d) il primo, il quinto, il sesto ed il settimo comma, dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978);
- e) l'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978);
- f) l'articolo 69 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali; variazioni al bilancio pluriennale 1979-1981 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - 1° provvedimento);
- g) la legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 (Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8);
- h) la lettera f) del primo comma dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-83);
- i) il quinto ed il sesto comma dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-83);
- j) l'articolo 33 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 48, (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/85 con modifiche di leggi regionali - 1° provvedimento);
- k) il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 14 settembre 1983, n. 73 (Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/1985 con modifiche di l.r. - II provvedimento);
- l) il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- m) le lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4 (Variazione al bilancio pluriennale 1984/86 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - IV provvedimento);
- n) la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale»), fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera a);
- o) la legge regionale 19 settembre 1992, n. 30 (Modifiche alla l.r. 5 aprile 1976, n. 8 - Legge forestale regionale);
- p) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 5 (Incentivi alla realizzazione del trattamento dei boschi ad alto fusto ubicati in aree montane);
- q) i riferimenti alla l.r. 33/1972 ed alla l.r. 8/1976 di cui

alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni);

- r) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);
- s) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, sono abrogati:

- a) la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale);
- b) il regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all'art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 «Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale»);
- c) il regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2 (Modifica dell'art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale»);
- d) il regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15 (Modifiche al Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 «Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale»);
- e) l'articolo 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n. 20 (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003).

3. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 le parole «deroghe al divieto di taglio a raso dei boschi di alto fusto» sono soppresse;
- b) il comma 6 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la Regione definisce con regolamento i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo della flora erbacea nemorale e della vegetazione in aree non boscate.».

4. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera u ter) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
«u ter) il riordino, attraverso l'ERSAF degli usi civici»;»;
- b) dopo la lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta infine, la seguente lettera:
«k ter) Le competenze in materia di usi civici previste dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici) e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici).»;
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«2 bis Nell'ambito dei piani agricoli triennali la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:

- a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
- b) individuare gli obiettivi strategici nel settore forestale ed indicare gli indirizzi di intervento ed i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.».

Art. 25
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per investimenti per la difesa delle superfici forestali, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e articolo 13, comma 5, per il miglioramento e valorizzazione delle aree pascolive, di cui all'articolo 12, comma 2, per la costituzione dei consorzi forestali, di cui all'articolo 17, comma 1, per l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti e dei dispositivi di sicurezza delle imprese, di cui all'articolo 22, comma 1, e per l'utilizzo energetico delle produzioni legnose, di cui all'articolo 22, comma 2, si provvede con le somme appositamente stanziati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.6.3.39 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali».

2. Per le spese gestionali relative alla difesa delle superfici forestali, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, si provvede con le somme appositamente stanziati al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.6.2.38 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali».

3. Alle spese per assistenza tecnica, formazione, informazione e ricerca, di cui all'articolo 6, comma 1, articolo 7, comma 1, articolo 10, articolo 11, comma 12, e articolo 20, comma 1, si provvede con le somme appositamente stanziati nel

bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale».

4. Alle spese per investimenti per la costituzione del sistema informativo forestale, di cui all'articolo 7, comma 2, per la conservazione e tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, e per la costituzione del patrimonio forestale regionale, di cui all'articolo 15, commi 2 e 4, si provvede con le somme appositamente stanziati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.4.3.35 «Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare».

5. Per spese gestionali relative alle attività finalizzate alla conservazione e tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3 e alla gestione del patrimonio forestale regionale, di cui all'articolo 15, commi 2 e 4, si provvede con le somme appositamente stanziati al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.4.2.34 «Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare».

6. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con legge successiva.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 ottobre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1081 del 19 ottobre 2004)

ALLEGATO A
(Articolo 23)

Sanzioni per il danneggiamento di singole piante, di cui all'articolo 23, commi 5 e 6				
GRUPPO BOTANICO	Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)			
	Piccole	Medie	Grandi	Eccezionali
	20-25-30-35-40	45-50-55-60-65	70-75-80-85-90-95	100 e oltre
Gimnosperme a crescita lenta: <i>Pinus cembra</i> , <i>Pinus uncinata</i> , <i>Taxus baccata</i>	€ 175,00	€ 375,00	€ 625,00	€ 1.000,00
Altre Pinacee, Cupressacee	€ 125,00	€ 275,00	€ 450,00	€ 700,00
<i>Acer</i> , <i>Castanea</i> , <i>Fagus</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Juglans</i> , <i>Platanus</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Quercus</i> , <i>Tilia</i> , <i>Ulmus</i>	€ 200,00	€ 400,00	€ 675,00	€ 1.100,00
<i>Alnus</i> , <i>Betula</i> , <i>Carpinus</i> , <i>Celtis</i> , <i>Crataegus</i> , <i>Ilex</i> , <i>Morus</i> , <i>Ostrya</i> , altri <i>Prunus</i> , <i>Populus</i> , <i>Robinia</i> , <i>Salix Sorbus</i> e altre Angiosperme autoctone	€ 125,00	€ 325,00	€ 575,00	€ 975,00
<i>Acer negundo</i> , <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Prunus serotina</i> e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e)	€ 11,50	€ 23,00	€ 34,50	€ 46,00

(BUR2004023)

Legge regionale 28 ottobre 2004 - n. 28
Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città

(4.7.3)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità, ambito e oggetto)

1. Con la presente legge la Regione promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

2. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 2
(Ruolo dei comuni, delle province e della Regione)

1. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari.

3. La Regione promuove un tavolo di confronto composto dai rappresentanti della Regione, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dei comuni e delle province per favorire un'intesa in merito all'applicazione della legge 53/2000.

4. Le province, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all'attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari.

5. I comuni, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4 e degli indirizzi regionali e provinciali di cui ai commi 2 e 4, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.

6. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, della legge 53/2000 e dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 3
(Principi di cooperazione e di sussidiarietà)

1. L'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra i livelli di cui all'articolo 2, comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.

2. Gli strumenti regionali e provinciali di cui all'articolo 2,

commi 2 e 4, forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.

Art. 4
(Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari)

1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

- la mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
- l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;
- la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età;
- il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;
- l'uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse, favorendo e promuovendo in particolare la costituzione di associazioni denominate «banche del tempo».

Art. 5
(Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari)

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o gradualisti.

3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:

- l'ambito territoriale di applicazione;
- le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;
- le misure previste per raggiungere gli obiettivi;
- il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;
- gli adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;
- le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;

- g) le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.
4. I comuni inviano alla Regione e alla provincia il piano territoriale degli orari approvato.

Art. 6

(Contributi per i piani territoriali degli orari)

1. La Giunta regionale concede ai comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari.

2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del documento di programmazione economico - finanziaria regionale (DPEFR), delibera annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.

3. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità a:

- associazioni di comuni, con particolare riferimento alle iniziative congiunte di comuni con popolazione non superiore a trentamila abitanti;
- comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
- interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.

4. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono considerati esclusivamente i progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

- progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;
- progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;
- progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;
- progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
- progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate «banche del tempo», al fine di favorire un uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse;
- progetti rientranti in specifiche aree d'azione indicate nei bandi annuali di accesso alle risorse e rispondenti agli indirizzi della programmazione regionale;
- altri progetti, in ogni caso dotati dei requisiti di cui all'articolo 5, promossi dai soggetti di cui al comma 3.

5. Per l'analisi e la valutazione delle domande di contributo, è istituito, con decreto dirigenziale, apposito comitato interdirezionale. Fanno parte del comitato esperti ed esperte in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini; assiste alle sedute del comitato la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata.

Art. 7

(Attività di promozione, ricerca e formazione)

1. La Giunta regionale cura e promuove attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.

2. La Giunta regionale promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario.

3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione specialistica di qualificazione e riqualificazione rivolti agli operatori e al personale impegnati nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari.

Art. 8

(Attività di monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel promuovere nuove forme di coordinamento ed amministrazione dei tempi e degli orari delle città.

2. A tal fine, ogni due anni, l'Assessore con delega in materia presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

- attraverso quali interventi le politiche temporali hanno trovato attuazione negli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e delle province;
- come si suddividono, in base alla tipologia prevista all'articolo 6, i progetti presentati dai comuni e quali sono i progetti che hanno ottenuto il contributo regionale;
- in che misura i comuni hanno adottato piani territoriali degli orari rispondenti ai criteri stabiliti all'articolo 4, comma 2, e qual è stata la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, alla predisposizione dei piani;
- in che misura le politiche temporali attuate dai comuni hanno migliorato l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;
- attraverso quali iniziative la Regione ha promosso le attività di informazione, ricerca, formazione specialistica e divulgazione delle buone prassi, previste all'articolo 7.

3. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente della commissione consiliare competente.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6, si provvede con le risorse statali trasferite, di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», stanziati all'UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale». A partire dall'anno 2005 lo stanziamento di risorse autonome dell'UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale» è incrementato per un importo pari ad € 300.000,00. All'onere finanziario di € 300.000,00, per ciascuno degli anni 2005 e 2006 si provvede mediante riduzione, per pari importi, delle dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attività del comitato interdirezionale di cui all'articolo 6, comma 5, si provvede per l'esercizio finanziario 2004 e seguenti, con le risorse stanziati annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

3. Per la promozione dell'informazione, della comunicazione, della ricerca e della formazione, di cui all'articolo 7 e per le attività di monitoraggio e valutazione, di cui all'articolo

8, è autorizzata la spesa di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

4. Per le spese di parte corrente di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2004, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 34/78.

5. All'onere finanziario di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione, per pari importi, delle dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006.

6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

- Alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa corrente, le dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» sono ridotte di € 350.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006;
- Alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa corrente, le dotazioni finanziarie di competenza dell'UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale» sono incrementate di € 350.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 ottobre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1083 del 19 ottobre 2004)

(BUR2004024)

(4.6.1)

Legge regionale 28 ottobre 2004 - n. 29

Modifica della l.r. 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 3 aprile 2000, n. 22 in materia di vendite straordinarie)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «*Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali*»;
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«2 bis. *Le disposizioni della presente legge e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.*»;
- c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«b) *trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda*»;
- d) al comma 4 dell'articolo 2 dopo le parole «sei settimane» sono aggiunte le seguenti: «*e per una sola volta in ciascun anno solare.*»;
- e) il comma 11 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«11. *Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. E facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.*»;
- f) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Vendite promozionali)

1. *Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.*

2. *Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 3, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.*

3. *Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.»;*

- g) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. *Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.*»;

h) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 4 e 5.

1 ter. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 1 bis.»;

i) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

*«Art. 5 bis
(Orari attività di vendita)*

1. I comuni, su richiesta degli esercenti, possono estendere nei giorni feriali la fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio tra le ore cinque e le ore ventiquattro, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.

2. I comuni possono altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui al comma 1, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 ottobre 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1084 del 19 ottobre 2004)

